

eccezionali dall'allora procuratore generale. Si tratta sia per la delicatezza del ruolo, sia per l'ambiente in cui avvenne di un fatto di particolare importanza sempre tenendo in considerazione che a mente della normativa vigente in quel tempo era il potere esecutivo che deteneva il potere di provvedere alla nomina del procuratore generale militare⁴⁵¹. Sul punto appare utile riportare la testimonianza di un altro dei collaboratori del gen. Santacroce, il dott. Giovanni Di Blasi che, come si riferirà diffusamente nel proseguito, partecipò alla decisione di archiviare provvisoriamente i fascicoli: *“Santacroce si trovava a metà tra quelli che noi chiamavamo i “ vecchi “ magistrati militari e i nuovi. I magistrati militari anziani venivano da noi chiamati i magistrati “ della prima guerra “, in quanto erano tutti ex combattenti della prima guerra mondiale. Poi c'erano i nuovi, che erano entrati in servizio durante la guerra, come Foscolo, Ventro, Marciante, Pantano e tanti altri. Santacroce era entrato in servizio nel 1935, insieme ad un altro magistrato di nome Merler, che non ho mai conosciuto, in quanto presto` servizio sempre a Verona. Entrambi provenivano dalla magistratura ordinaria. Il dottor Santacroce era un uomo riservato, conduceva una vita piuttosto appartata, partecipava poco anche ai convegni che venivano organizzati e alle riunioni che si tenevano per motivi di servizio o collaterali. Non credo, pertanto, che avesse rapporti particolari, ne' con i magistrati anziani, ne' con quelli nuovi, anche perche' era diventato procuratore generale militare in età molto giovane, per quella carica: era nato nel 1910 e divenne procuratore generale militare nel 1958, a 48 anni di età, un'età per noi eccezionale. Quando si trattò di sostituire il procuratore generale Mirabella, che apparteneva alla categoria degli anziani, andato in pensione nel 1958, evidentemente le autorità che dovevano scegliere il nuovo procuratore generale militare individuarono qualcuno che non avesse legami con il passato”*.

Questa estraneità, anche alla luce dei trascorsi in Africa del generale, trova parziale riscontro. Sul punto vale la pena aprire una breve parentesi per sottolineare che certamente vi fu un elemento di rottura rispetto al predecessore gen. Arrigo Mirabella consistito nel fatto che, a differenza di quest'ultimo⁴⁵², Santacroce si rifiutò di giurare per la RSI.

⁴⁵¹ allorquando il gen. Santacroce divenne consigliere relatore del tribunale supremo militare agli atti della commissione è stata acquisita la decretazione del ministro della Difesa on. Taviani al quale era stato segnalato dal gen. Gandini, presidente del tribunale supremo militare e dal sen. Cerica ex presidente del tribunale supremo militare.

⁴⁵² Come si può leggere nella documentazione acquisita dal ministero della Difesa il gen. Mirabella, procuratore generale militare dal 1954 al 1958 a causa del giuramento di fedeltà per la Repubblica sociale italiana fu sanzionato con la collocazione a riposo; a seguito di opposizione il provvedimento venne revocato a cui seguì la reintegra nel ruolo di sostituto procuratore militare; fu giudicato favorevolmente invece nell'ambito del procedimento di discriminazione.

In molte occasioni gli auditi avanti alla commissione sono stati sollecitati a ricordare e riferire dei rapporti tra il gen. Santacroce e il ministro della Difesa o più in generale il mondo politico. Da parte dei colleghi, che in varia guisa hanno collaborato con lui, è sempre stato messo in rilievo il suo piglio autoritario anche nei rapporti con il ministero, ma allo stesso tempo la sua sensibilità per gli aspetti politici delle questioni. La descrizione, che dobbiamo al dott. Romano, ricalca addirittura nell'uso dei termini quella del generale Pafundi riportata precedentemente. Da quest'ultimo viene infatti ancora una volta messa in rilievo la sua insofferenza per ingerenze anche provenienti dal mondo politico⁴⁵³. Di diverso avviso è il prof. Renato Maggiore, anch'egli nella sua carriera procuratore generale militare anche se in anni molto successivi, il quale riferendosi al suo *venerato capo* ha parlato di *esigenze provenienti dal mondo politico* per dare una spiegazione del provvedimento di archiviazione provvisoria si ripete per chiarezza, pur in quel periodo era organicamente legato. Il sen. Andreotti, audito avanti alla Commissione di inchiesta parlamentare ha sostenuto di non avere avuto alcun rapporto degno di essere ricordato con il generale Santacroce sul cui conto non è stato in grado di riferire alcun particolare.

La figura del Procuratore Generale Militare Santacroce non può essere delineata, ai fini che qui interessano, in maniera disgiunta dalla disamina del provvedimento di "archiviazione provvisoria" di data 14 gennaio 1960, che porta la sua firma, adottato in relazione a tutti i fascicoli processuali relativi a crimini di guerra, rinvenuti nella primavera del 1994 presso l'archivio di Palazzo Cesi e che sostanzialmente decretò la definitiva sepoltura delle indagini.

Le motivazioni che portarono all'adozione del provvedimento *de quo* —il quale, in sostanza, rappresenta la formalizzazione della decisione di non procedere giudizialmente in relazione a quei crimini— saranno oggetto di ampia valutazione nel corso della presente relazione.

In questa sede preme, invece, analizzarne specificamente il contenuto, nel contesto della normativa processuale e penalistica di riferimento, al fine di rendere evidente la connotazione di abnormità rispetto al sistema, che peraltro emerge già *prima facie*.

In tal senso, come si vedrà, risulta oltremodo significativo quanto riferito dal dottor Di Blasi (collaboratore di Santacroce e testimone diretto della vicenda), nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione, in quanto, l'evidente insostenibilità delle argomentazioni giuridiche attraverso cui egli si assume l'ingrato compito di dare una

⁴⁵³ sul punto particolarmente chiara è stata la testimonianza del dott. Saverio Malizia, magistrato militare alla procura generale militare con il gen. Santacroce e dal 1968 distaccato come consigliere giuridico al ministero della Difesa: "Il procuratore generale Santacroce era alquanto geloso delle sue prerogative. Con il ministro aveva pochi contatti. Ricordo che tra l'altro si era dispiaciuto perché io ero stato nominato consigliere del ministro. Non voleva quindi frequenti contatti con il ministro. L'ho visto poche volte: in particolare, quando si doveva trattare di qualche nomina.

parvenza di legalità al provvedimento, conferma invece, *a contrariis*, l'illegittimità dello stesso.

Del resto si registrano due dati di notevole importanza che contrassegnano la carriera del dottor Di Blasi e che inevitabilmente contribuiscono ad attribuire una connotazione di parzialità alla posizione dallo stesso assunta in relazione non solo ai fascicoli, ma più in generale alla complessiva questione dei crimini di guerra.

Il primo episodio si riferisce all'anno 1962, allorché il dottore ricopriva le funzioni di giudice istruttore militare a Roma, accolse la richiesta di non doversi procedere - formulata dal sostituto procuratore militare Del Prato e dal procuratore militare Tringali, all'esito dell'istruttoria sommaria- nei confronti di Erich Priebke, Karl Hass ed altri, in quanto le indagini compiute per rintracciare ed identificare i colpevoli erano risultate negative oppure impossibili.

Il secondo episodio riguarda invece l'anno 1971, quando Di Blasi - all'epoca magistrato di sorveglianza presso il Tribunale Supremo Militare - ha espresso, conformemente al Procuratore Generale Santacroce, il parere favorevole del proprio ufficio per la concessione della grazia a Kappler.

Ma andiamo per ordine e partiamo dal testo del provvedimento, che si presenta del seguente tenore:

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE

Visti gli atti relativi al fatto di cui tratta il fascicolo n.... dell'Ufficio sopra indicato; poiché, nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto, non si sono avute notizie utili per la identificazione dei loro autori e per l'accertamento della responsabilità,

ordina la provvisoria archiviazione degli atti.

Roma, 14 gennaio 1960

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE

(Enrico Santacroce)

Come si può vedere, già ad una prima analisi, trattasi di atto che non trova cittadinanza nell'ordinamento giuridico e segnatamente nelle disposizioni procedurali, tanto vigenti attualmente, quanto all'epoca della sua adozione, ovvero con riferimento al Codice di Rito del 1930.

Ed infatti si rileva innanzitutto come esso sia stato adottato da un organo giudiziario assolutamente carente in ordine alla trattazione, e quindi alla definizione, di procedimenti penali, poichè organo inquirente di legittimità.

Tale era infatti all'epoca la Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, corrispondente alla attuale Procura generale militare presso la Corte di Cassazione.

In secondo luogo risulta assolutamente priva di significato giuridico la dizione "archiviazione provvisoria", posto che, secondo i principi del nostro ordinamento processuale, l'archiviazione è istituto connotato da provvisorietà, in quanto non è suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata; essa tuttavia preclude l'espletamento di ulteriori indagini, a meno che intervenga apposita autorizzazione da parte del Giudice, fondata sulla base di nuovi elementi probatori.

Inoltre, in nessun caso l'archiviazione può essere adottata autonomamente dall'organo inquirente, quand'anche sia quello competente per le indagini, il quale ne formula richiesta al Giudice per le Indagini Preliminari (Giudice Istruttore, a norma del Codice di procedura penale del 1930), quale organo deputato a controllare la correttezza formale e sostanziale delle scelte processuali del Pubblico Ministero.

Queste, in sintesi, le principali argomentazioni giuridiche che connotano detta "archiviazione provvisoria", quale provvedimento abnorme, in quanto *extra ordinem*, privo di cittadinanza all'interno del sistema giuridico italiano.

Del resto, con la sola eccezione del dottor Di Blasi, non si sono registrate opinioni di segno opposto da parte dei soggetti auditi nel corso dei lavori della Commissione, pur nella diversità di opinioni relative alla vicenda e anche da parte di coloro che hanno dimostrato la massima stima nei confronti del Procuratore Santacroce, sia come uomo, che come giurista.

Valga per tutti l'esempio del professor Maggiore, il quale ha affermato: *"Io per l'eccellenza Santacroce ho venerazione, magistrato al quale debbo tanto sotto il profilo di ciò che ho appreso. Egli mi consentì di essere docente, di andare a fare lezione all'università di Palermo, attività per primo da lui permessami e che perciò potei continuare sino al 1981. E poi era uomo ammirevolissimo, capacissimo, superiore, proveniente dalla magistratura ordinaria. Io dico che quelle carte abnormemente portavano un provvedimento a firma del mio venerato capo: è la verità, la debbo dire. Aggiungerei che immagino, conoscendolo, immagino – e tremo – il suo dissidio interiore nel dover mettere una firma sotto quei provvedimenti, quintessenza di illegalità, abnormissimi!"* (cfr. audizione del 27.10.2004).

Dello stesso tenore è poi la valutazione che di quel provvedimento fa il dottor Intelisano: *"Per quello che ho avuto modo di conoscere, il procuratore generale*

Santacroce era sicuramente una persona molto preparata dal punto di vista tecnico-giuridico ed era una persona perbene, quindi probabilmente l'adozione di quel provvedimento abnorme era dovuta o ad un eccesso di zelo (poi spieghero' cosa intendo) o alla necessità quantomeno di cercare di dare una veste formale ad un mero occultamento..." (cfr. audizione dell'11.12.2003).

Significativo sul punto è poi quanto si legge nella delibera conclusiva dell'indagine conoscitiva disposta dal Consiglio della Magistratura Militare, ovvero che *"In questo contesto di pregressa e persistente violazione della legge, perdono autonomo rilievo gli stessi provvedimenti di provvisoria archiviazione adottati il 14 gennaio 1960 dal dott. Enrico Santacroce, subentrato al dott. Mirabella nel 1958. Del resto, per quanto si è già detto, si tratta di decisioni del tutto inidonee a produrre un qualsiasi effetto giuridico nel procedimento, e dunque con conseguenze soltanto interne all'organizzazione dell'ufficio. Importa invece rilevare il dato sostanziale, della conferma dell'illegalità anche nel lungo periodo, che si sarebbe concluso nel 1974, di titolarità del dott. Santacroce"* (cfr. delibera del CMM del 23.03.1999 – doc. 3/7).

Infine nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati al termine della XIII legislatura, si legge che *"L'archiviazione del gennaio 1960, comunque, non è solo un atto adottato da un organo non competente, ma anche un'iniziativa assolutamente discutibile nel merito, in quanto non vi erano gli estremi per l'archiviazione, dal momento che i fascicoli contenevano indicazioni di nomi, fatti e circostanze. Non si tratta, quindi, di un'archiviazione, ma di un mero occultamento. In ciascuna delle pratiche è impressa la dicitura di "archiviazione provvisoria", facendo riferimento ad un istituto che non trova riscontro nell'ordinamento"* (cfr. documento conclusivo indagine conoscitiva Commissione Giustizia del 06.03.2001).

Sin qui, come si può vedere, emerge una sostanziale uniformità di vedute in ordine alla valutazione del provvedimento di Santacroce, quantomeno sotto il profilo giuridico.

Di segno opposto, invece, la ricostruzione che ne fa il dottor Di Blasi, magistrato militare oggi in quiescenza, collaboratore di Santacroce all'epoca dei fatti, che partecipò direttamente alle fasi relative alla genesi ed alla redazione del provvedimento.

Egli infatti fu incaricato proprio da Santacroce di riordinare gli atti relativi ai procedimenti in questione, i quali furono poi definiti mediante l'archiviazione provvisoria.

Il ragionamento di Di Blasi (cfr. audizioni del 05.10.2005 e 25.10.2005) parte dal presupposto della legalità dell'"archiviazione provvisoria", cerca quindi di spiegare le

ragioni, storiche e giuridiche, di tale sua valutazione e conclude nel definirla un atto meramente “ricognitivo”.

Si è già detto come la sua complessa ricostruzione porti, in realtà, a conclusioni opposte a quelle cui era evidentemente mirata, in quanto le sin troppo facili obiezioni alle tesi sostenute – tali da renderne evidente l’assoluta inconsistenza – confortano la valutazione di illegittimità dell’atto e di illiceità del comportamento di chi ebbe a redigerlo.

In tale contesto appare oltremodo significativo che il Di Blasi, prima di affrontare la disamina del provvedimento, ritenga di esporre una serie di ragioni – come si dirà tra poco del tutto infondate – che, a suo dire avrebbero reso impossibile celebrare quei processi.

Egli afferma innanzitutto che l’indirizzo del Governo militare alleato era quello di processare i capi militari, ma non i militari di basso rango e che in ogni modo, questi militari non furono consegnati.

I comandi militari alleati, infatti, dopo aver espletato le indagini, li liberarono e quindi non si poteva sapere se questi militari fossero stati già processati dagli alleati. Poiché, secondo la normativa adottata in quel periodo, le sentenze dell’autorità militare alleata avevano la stessa efficacia di quelle italiane, non sarebbe stato possibile processarli per non violare il principio del cosiddetto *ne bis in idem*, ossia il divieto di celebrare un nuovo giudizio nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto-reato.

L’argomentazione tuttavia è del tutto inconsistente, in quanto è noto che il divieto del *ne bis in idem*, non impedisce di effettuare le indagini e finanche di celebrare il processo, attività che per converso devono essere doverosamente compiute, fintanto che non vi sia certezza dell’esistenza di una precedenza sentenza avente autorità di cosa giudicata. Solo in questo caso si impone una pronuncia assolutoria.

In secondo luogo, Di Blasi afferma che si trattava di militari in gran parte, almeno apparentemente, rimpatriati, per i quali non sarebbe stato possibile ottenere l’extradizione, in virtù della convenzione italo-germanica del 1942. Tale convenzione, decaduta in quanto la Germania era in stato di capitolazione e di conseguenza tutti i suoi atti normativi e i rapporti esterni erano decaduti, era rientrata in vigore nel 1953, con uno scambio di note intercorso tra il Ministero degli affari esteri italiano e le autorità diplomatiche della nuova Repubblica federale tedesca.

Anche in questo caso basterà ricordare come nel nostro ordinamento sia sempre stato possibile la celebrazione del processo anche senza la costituzione dell’imputato, seguendo la disciplina della “contumacia”.

Infine Di Blasi afferma che la normativa emanata nell'immediato dopoguerra aveva trasferito l'esercizio dell'azione penale in capo al Ministro competente e che pertanto i Procuratori Militari non avrebbero più potuto esercitarla.

Di conseguenza quegli atti, che erano stati accentrati presso la Procura generale militare per decisione governativa avrebbero dovuto solo essere ivi custoditi in attesa che il Ministro decidesse in ordine all'esercizio dell'azione penale.

De resto, secondo quanto riferito da Di Blasi, lo stesso Ministro non avrebbe potuto attivarsi in tal senso, in quanto glielo impediva l'art. 45 del Trattato di Pace, a norma del quale "L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto e la consegna, ai fini di un successivo giudizio: a) delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanità, o di complicità in siffatti crimini [...]".

Anche in questo caso tali argomentazioni si appalesano infondate, sia sotto il profilo storico, che giuridico.

In primis, per quanto riguarda la disciplina pattizia, è del tutto evidente che l'obbligo di consegna dei criminali di guerra, sancito nei confronti dell'Italia, non era di per sé preclusivo della celebrazione dei processi da parte del nostro Paese.

Inoltre non è sostenibile che la normativa emanata nel dopoguerra avesse attribuito al Ministro competente l'esercizio stesso dell'azione, bensì unicamente una condizione di procedibilità, una sorta di autorizzazione, tecnicamente definita "richiesta di procedimento".

Ed infatti l'art. 6 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 310, il quale prevedeva che *al Comandante supremo per le disposizioni di sua competenza concernenti l'inizio e l'esercizio dell'azione penale, previste dagli articoli 245 e 270 del Codice penale militare di guerra, è sostituito il Ministro della Forza armata cui appartiene il colpevole...*, era riferito all'esercizio dell'azione penale durante lo stato di guerra, così come si evince dalle norme citate del Codice.

Per converso, in ordine ai procedimenti in questione, i quali riguardavano reati commessi durante lo stato di guerra, ma che avrebbero dovuto essere trattati dopo la cessazione dello stesso, la normativa di riferimento è l'art. 248 del Codice penale militare di guerra, a norma del quale *l'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non può essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del Ministro della Difesa...La stessa disposizione si applica relativamente all'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nell'articolo 165. In tali casi, se l'imputato è estraneo alle forze armate dello Stato, la richiesta è fatta dal Ministro della Giustizia.*

Come si può vedere, la norma in questione prevede unicamente una condizione di procedibilità, la richiesta di procedimento —istituto che peraltro ancora esiste nel nostro ordinamento in relazione ai reati commessi all'estero- in relazione alla quale è ovviamente la Procura competente a doversi attivare.

Sulla scorta di quanto si è sin qui detto emerge con chiarezza l'infondatezza delle conclusioni cui perviene Di Blasi, ovvero che gli atti si trovassero presso la Procura generale militare solo per essere ivi custoditi, in attesa che il Ministro decidesse se esercitare l'azione penale, la quale peraltro gli sarebbe stata inibita dall'art. 45 del Trattato di Pace.

Così come privo di fondamento appare il corollario di questa affermazione, ovvero che il provvedimento di archiviazione provvisoria sia stato generato dall'esigenza di riordinare tali atti ed abbia quindi un valore meramente ricognitivo.

Non vi è chi non veda l'assoluto contrasto tra l'istituto dell'archiviazione che in quel caso è stato, sia pur impropriamente, adottato e l'esigenza di effettuare una ricognizione degli atti, alla quale sarebbe di certo stato più confacente la redazione di un inventario.

In realtà è evidente che i procedimenti avrebbero dovuto essere trasmessi, sin dall'immediato dopoguerra, ma ancora nel 1960, alle Procure Militari territorialmente competenti ad esercitare l'azione penale, le quali avrebbero dovuto attivarsi nei confronti del Ministro, in relazione alla condizione di procedibilità di cui all'art. 248 del Codice penale militare di guerra.

Ne consegue che il provvedimento di "archiviazione provvisoria" null'altro rappresenta se non un tentativo — peraltro giuridicamente maldestro — di formalizzare la decisione di non dare più corso a quei processi.

21. L'invio alle *competenti* procure militari territoriali dei fascicoli contro ignoti e le modalità di trattazione allegate (1965-1971)

Già il Consiglio della magistratura militare aveva messo in luce che una parte dei fascicoli relativi ai crimini di guerra furono inviati dalla Procura generale militare alle procure territorialmente competenti a partire dalla metà degli anni '60. La relazione conclusiva di quell'Organo aveva parlato espressamente di *parziale rientro nella legalità* comunque attenuato dal fatto che si trattava di *fascicoli che non contenevano notizie utili per l'identificazione degli autori del reato e che non erano dunque idonei a determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali*.

In realtà l'indagine che la commissione ha svolto su questo frangente porta a conclusioni difformi rispetto all'organo di autogoverno della magistratura militare. Per fare piena luce sui fatti la commissione parlamentare di inchiesta ha innanzitutto richiesto a tutte le procure militari coinvolte in questa vicenda di inviare copia dei fascicoli allora trattati anche al fine di giungere alla ricostituzione dell'originario archivio presente a palazzo Cesi.

Così lo studio della documentazione e l'audizione di alcuni protagonisti di quella vicenda, come l'ex magistrato militare dott. Orazio Romano, l'attuale Presidente della corte di appello militare di Roma dott. Alfio Nicolosi e il dott. Giuseppe Scandurra, che ora ricopre il ruolo di Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, portano a riconsiderare quegli avvenimenti soprattutto se contestualizzati nel tempo: l'archivio dei procedimenti sui crimini di guerra comprendeva a quell'epoca duemiladuecentosettantaquattro fascicoli oltre al carteggio vario e quello di tipo amministrativo, la quasi totalità in una posizione processuale non prevista dall'ordinamento in quanto provvisoriamente archiviati. Nei primi mesi del 1965 l'esistenza e in parte il contenuto dell'archivio erano stati oggetto di una corrispondenza esplicita con il ministro della difesa per via della richiesta proveniente dal governo della Repubblica Federale di Germania di avere copia di quei fascicoli. Pochi mesi dopo dal procuratore generale militare gen. Santacroce parti un'iniziativa.

Nel mese di dicembre del 1965 a firma del procuratore generale militare venne redatto un ordine di servizio⁴⁵⁴ con destinatari i procuratori della Repubblica militari. A quest'ordine di servizio vennero allegati complessivamente milleduecentosessantacinque fascicoli intestati a ignoti e già provvisoriamente

⁴⁵⁴ Documento in atti

archiviati. L'opera di selezione venne svolta dall'allora capitano Franco Puliti⁴⁵⁵, cancelliere militare coordinato dal dott. Massimo Tringali, magistrato militare applicato alla Procura generale militare. Il testo della lettera del gen. Santacroce era il seguente: *“trasmetto i carteggi di cui all'unito elenco, contenenti informazioni raccolte a suo tempo in merito a reati per la più parte contro gli usi e le leggi di guerra commessi, durante l'occupazione di militari tedeschi assolutamente sconosciuti*

Al fine di dare una conveniente definizione giudiziaria al materiale in questione, secondo criteri che ne consentano una sistemazione complessiva in un quadro storico-statistico di agevole consultazione preso attenersi alle seguenti direttive di massima

- *esaminare gli atti al fine dell'esatta definizione giuridica dei fatti*
 - *gli atti dovranno essere ordinati in fascicoli secondo le disposizioni regolamentari, provvedendo anche agli abbinamenti occorrenti*
 - *la definizione dei procedimenti sia affidata se è possibile ad un solo magistrato del pubblico ministero e al medesimo giudice istruttore*
 - *i provvedimenti con i quali saranno definiti i procedimenti di cui trattasi abbiano possibilmente una numerazione progressiva ininterrotta*
 - *un estratto di ciascuno di tali provvedimenti sia trasmesso a questo generale ufficio*
 - *l'estratto dovrà consistere in un paradigma uniforme contenente il titolo del reato con l'indicazione dei relativi articoli di legge e la concisa enunciazione del fatto nonché di eventuali altre circostanze utili al fine dell'anzidetto quadro storico*
- Prego assicurare.*

Le diverse procure militari, *assicurarono*, con la parziale eccezione della procura militare di Verona, il buon esito della richiesta.

Il Tribunale militare di Torino fu investito, dell'arrivo di centoquarantatre fascicoli relativi a crimini di guerra compiuti da ignoti con lettera del 17 dicembre 1965. In data 8 maggio 1967 il pubblico ministero militare dott. Vittorio De Cillis riscontrò la Procura generale militare allegando le sentenze del giudice istruttore che furono emesse tutte tra il 24 ottobre 1966 e il 10 novembre 1966⁴⁵⁶. La motivazione, uguale per tutti i casi, fu di *“hon doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato”*.

⁴⁵⁵ Ascoltato avanti alla commissione sia in audizione libera, che con le forme dell'esame testimoniale il cap. Puliti non ha fornito alla commissione indicazioni utili. Nonostante il ruolo di grande rilievo da lui esercitato nella gestione delle carte dell'archivio dei crimini di guerra sino all'inizio degli anni settanta non è rimasto nulla nel ricordo del cancelliere militare

⁴⁵⁶ più precisamente si è trattato di centodiciannove sentenze e sette decreti di archiviazione in quanto alcuni fascicoli vennero abbinati

Vale la pena sottolineare che il tratto comune caratterizzante i fascicoli di cui si sta trattando è il fatto che essi fossero intestati a indagati ignoti. Tra loro tuttavia vi sono alcune stragi gravissime come quella avvenuta il 29 aprile 1945 a Cavaglià in provincia di Vercelli con l'uccisione di otto patrioti o a Fondotoce il 20 giugno 1944 quando vennero trucidate ventitre persone.

Il tribunale militare di Padova in data 29 aprile 1969 rispose alla Procura generale militare che in data 21 aprile 1969 erano state emesse dal giudice istruttore dott. Mario Segalla trentasette⁴⁵⁷ provvedimenti di non doversi procedere conformemente a quanto richiesto dai rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero militare dott. Salvatore D'Agata e Stefano Attardi con la seguente eguale motivazione *ritenuto che trattasi di episodi avvenuti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale e che non sussiste alcuna possibilità di identificarne gli autori dispone non doversi procedere per i fatti sopra esposti per essere rimasti ignoti gli autori.*

La procura della Repubblica del tribunale militare di La Spezia fu investita in data 26 febbraio 1966 di ben duecentodiciassette fascicoli e in data 17 luglio 1967 fu in grado di rispondere alle pretese dell'ufficio superiore con lettera del pubblico ministero militare dott. Umberto Saraceni. Altri quarantatre furono inviati da Roma a La Spezia in data 17 luglio 1968.

Le duecentoquattordici sentenze furono emesse dal giudice istruttore dott. Maffeo Rondano in due udienze, il 15 e il 16 giugno 1967, mentre l'udienza dell'11 febbraio 1969 fu dedicata all'emissione dei provvedimenti giunti nel secondo momento; si tratta tutte di sentenze di non doversi procedere⁴⁵⁸ motivate allo stesso modo: *in quanto a causa delle notizie assolutamente generiche a suo tempo raccolte non emergono dagli atti del processo alcun elemento che consente di addivenire alle identificazione dei militari tedeschi cui viene attribuita la responsabilità del fatto criminoso descritto nel capo di imputazione e che il lungo periodo di tempo trascorso e le suaccennate assolute mancanza di elementi non rendono possibile allo stato l'esperimento di eventuali indagini volte alla identificazione dei responsabili.*

Parte di questi fascicoli furono trattati in qualità di pubblico ministero di indagine da parte del dott. Orazio Romano che di fronte alle contestazioni dei commissari ha preferito non rispondere sulle ragioni di una così evidente intrusione nell'ambito valutativo del singolo magistrato da parte dell'ufficio superiore⁴⁵⁹. Anche per quanto

⁴⁵⁷ invio con lettera del gen. Santacroce del 17 dicembre 1965 con ventisette fascicoli e del 17 luglio 1968 dieci fascicoli

⁴⁵⁸ a cui devono aggiungersi sei provvedimenti che decretavano di non doversi promuovere l'azione penale in quanto si era trattato di episodi di combattimento bellico

⁴⁵⁹ dott. Romano: sarà stato fatto secondo quelle indicazioni, le quali però, normalmente servivano a stabilire dei paletti e delle responsabilità. D: Ma in questo modo veniva meno l'autonomia del magistrato? Lei vuole che faccia delle dichiarazioni compromettenti?

riguarda questi fascicoli deve essere ribadito che alcuni incartamenti riguardano stragi efferatissime: a solo titolo esemplificativo si menzionano la strage toscana di Massaciuccoli⁴⁶⁰ o quella dell'appennino tosco-emiliano di Molinaccio di Sotto⁴⁶¹. L'approssimazione assoluta con cui avvenne la trattazione di queste cause emerge chiaramente dallo studio dei fascicoli giunti presso l'archivio della commissione: il giudice istruttore di La Spezia in data 11 febbraio 1969 ha provveduto a sancire la definizione del procedimento di cui al numero n.1891 del registro generale che recava notizia dell'uccisione di nove civili di cui sette identificati a Casaglia di Marzabotto nel novembre 1944. Anche una sommaria delibazione avrebbe permesso di concludere che si trattava di un fascicolo processuale relativo alla strage di Marzabotto, procedimento che peraltro risulta attualmente in corso avendo avuto impulso solo dopo l'invio dei fascicoli da Palazzo Cesi a metà degli anni '90. Di un altro caso nel quale l'esito istruttorio sarebbe dovuto essere diverso si dirà nel proseguo.

In data 10 marzo 1966 centosettantuno fascicoli furono inviati dal cap. Puliti alla procura della Repubblica militare di Roma. A trattarli, in funzione di giudice istruttore, fu il dott. Alfio Nicolosi che diede corso alla richiesta del pubblico ministero dott. Nicola Pantano di non doversi procedere per tutti i procedimenti *poichè a seguito delle opportune indagini esperite non si è potuto accertare l'identità personale dell'imputato che pertanto è rimasto sconosciuto. Ritenuto che allo stato attuale degli atti non si ravvisa la possibilità di ulteriori fruttuose indagini dichiara non doversi procedere in ordine al fatto per essere rimasti ignoti gli autori del reato.* Tra questi vi era anche il fascicolo di indagine per la strage di trenta civili il 7 giugno 1944 a Pretarelle di Vicevare (Roma). Uguale sorte ebbero i tre fascicoli inviati in data 17 luglio 1968 e che il giudice istruttore dott. Vito Antuofermo, vista la richiesta del pubblico ministero dott. Giuseppe Perassoli, dispose in modo che potessero essere riscontrate le volontà della procura generale già in data 10 aprile 1969.

Tutti i fascicoli trattati a Roma vennero ritualmente inviati al procuratore generale militare, ruolo ricoperto al tempo dal dott. Giuseppe Scandurra il quale li vistò senza opporre impugnazione. Sia al dott. Alfio Nicolosi che al dott. Scandurra, durante le audizioni tenute in commissione, sono state richieste spiegazioni di questa vicenda. Il primo ha detto di non ricordare i fatti, mentre il secondo ha sostenuto che *era una situazione che si verificava un po' in tutti i tribunali militari. (...) Non posso dire che ci fosse un ordine politico, però erano fascicoli che giungevano e che venivano trattati alla stregua di tutti i fascicoli, con un sostituto che veniva designato, con una*

⁴⁶⁰ Fascicolo n.2150 del registro generale

⁴⁶¹ Fascicolo n.1854 del registro generale

richiesta al giudice istruttore, con un deposito degli atti secondo il rito normale che veniva previsto allora e con una sentenza del giudice istruttore. (...) Era una situazione che si verificava nell'ambito degli ignoti militari che venivano trattati nell'ambito dei vari uffici giudiziari. (...) non si è mai diffusa questa sensazione — lo devo dire con molta sincerità — che ci fosse un intento diretto ad occultare ogni circostanza. Forse c'è stata una valutazione relativa al fatto, nel senso che non c'erano altri elementi per poter giungere ad una identificazione degli ignoti. (...) Era un fascicolo a carico di ignoti per i quali non c'erano elementi, credo che sia stato ritenuto così dal giudice istruttore, per poter approfondire le indagini o per avere ulteriori elementi, affinché dagli ignoti si passasse al giudizio nei confronti di noti. (...) non c'è stata un'impostazione di massima perché non si facessero le indagini o perché si giungesse ad un proscioglimento, ad una qualificazione di estraneità e quindi di archiviazione”.

Anche il tribunale di Verona ottemperò alle richieste del gen. Santacroce anche se con modalità parzialmente diverse dagli altri uffici. Esso ricevette centottanta fascicoli in data 17 dicembre 1965 e su sollecitazione del cap. Puliti il dott. Carlo Merler rispose in data 7 maggio 1968: *sono state fatte indagini tramite i competenti comandi dei carabinieri per l'eventuale identificazione degli autori militari tedeschi. Poichè le indagini hanno dato esito negativo si sta procedendo alla totale definizione dei procedimenti*⁴⁶².

Assolutamente identico agli altri tribunali militari è stato invece il percorso dei quattrocentoventisei fascicoli giunti in data 16 febbraio 1966 a Napoli al procuratore militare dott. Ugo Sciortino, seguiti da quindici il 17 luglio 1968. Il riscontro sollecitato dal cap. Puliti in data 23 aprile 1968 avvenne il 22 luglio 1968 e il 28 febbraio 1970. Quattrocentododici sentenze di non doversi procedere e cinque decreti di non doversi promuovere l'azione penale. Il giudice istruttore fu il dott. Antonio Bianco e il pubblico ministero di indagini il sostituto procuratore della Repubblica dott. Antonio Di Paolo, tranne per quanto riguarda due trattati dal collega dott. Dante di Iasi di cui venne sollecitata la comunicazione dell'esito alla Procura generale militare in data 12 marzo 1970. Per tutti la stessa motivazione: *gli autori del delitto in esame non furono all'epoca identificati; tenuto conto del lungo tempo trascorso, delle*

⁴⁶² centosettantasette sentenze emesse in data 29 maggio 1968 di non doversi procedere a firma del giudice istruttore Luigi Recchia tutte così motivate: dalle attente ricerche esperite per l'accertamento del fatto di cui in rubrica è rimasta provata la genericità del reato mentre malgrado le diligenti indagini svolte dagli organi di polizia giudiziaria nonchè recentemente interessati dal competente ufficio del pubblico ministero procedente non è stato possibile individuare i militari autori del reato; non è senza fondamento opinare che eventuali ulteriori ricerche, mentre confermerebbero i fatti non apporterebbero alcun utile e valido elemento per l'identificazione degli autori, dovendosi tener conto del lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione degli stessi (oltre venti anni) e del fatto che i responsabili - se ancora in vita - sono stranieri residenti oggi fuori dallo stato italiano.

particolari circostanze storiche in cui i fatti ebbero luogo, della nazionalità straniera dei loro autori appare ormai impossibile pervenire alla identificazione e al rintraccio dei medesimi.

A cominciare dal contenuto della lettera con cui venivano inviati i fascicoli, contenente di fatto dei veri e propri ordini provenienti dal gen. Santacroce, a giungere sino alle concrete modalità di trattazione e di redazione delle sentenze, sempre sotto l'occhio vigile del generale Ufficio attraverso continue sollecitazioni inviate dal cap. Puliti, l'intera vicenda non può essere definita un *parziale rientro nella legalità*, come sostenuto dal consiglio della magistratura militare. Anche in questo caso infatti si palesano i due tratti caratteristici dell'occultamento che per ulteriori trentanni investirà i fascicoli nei confronti dei noti: una violazione del corretto esercizio dell'azione penale sotto il profilo della mancata indipendenza decisa da un ufficio non competente alla trattazione istruttoria dei procedimenti.

Si riprende a questo punto la trattazione di quanto si era lasciato in sospeso in relazione ad un fascicolo⁴⁶³ trattato dalla procura militare e dal giudice istruttore militare di La Spezia. Acquisito l'incartamento agli atti della commissione è emerso che testimonianza verbalizzata all'epoca e contenuta nel fascicolo identificava in maniera certa uno degli autori del crimine per cui si procedeva, il criminale di guerra Walter Reder, riconoscibile per via della menomazione al braccio; nonostante questo il pubblico ministero, il dott. Romano, chiese che il procedimento fosse definito con sentenza di non doversi procedere in quanto ignoti gli autori del fatto. Il giudice istruttore non si oppose. La procura della Repubblica del tribunale ordinario di Bologna, investita di questo fatto in ragione del luogo dove avvenne l'eccidio di Casteldebole del 31 ottobre 1944, consistito nella fucilazione di dieci civili da parte delle truppe germaniche, ha inviato alla Commissione di inchiesta le proprie valutazioni: il procedimento è stato inviato alla procura ordinaria di La Spezia ritenuta territorialmente competente a decidere sulla condotta dei due magistrati militari sottolineando la sussistenza del reato di omissione di atti d'ufficio e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico⁴⁶⁴.

⁴⁶³ fascicolo n.996 del registro generale

⁴⁶⁴ Provvedimento firma del procuratore aggiunto dott. Luigi Persico del 5 settembre 2005: (...) in ordine alle ipotesi di reato dell' art. 328 C.P. e dell' art. 479 C.P., in quanto nelle rispettive funzioni sopra specificate, il primo redigeva il 12.4.1967 la richiesta di n.d.p. nei confronti di ignoti militari germanici e il secondo pronunciava la sentenza in data 15.6.1967, assumendo che nessun elemento indiziario consentiva di identificare gli autori dell' eccidio di Casteldebole del 31 ottobre 1944, omettendo di valutare la posizione del maggiore REDER Walter, nato a Freiwaldau il 4.2.1915, all' epoca detenuto in Italia in espiazione di condanna (poi deceduto) – già giudicato anche per lo specifico episodio sopra citato, per il quale veniva assolto per insufficienza di prove dal Tribunale Militare di Bologna, ed omettendo qualunque attività di indagine diretta ad identificare gli esecutori dell' ordine di tale ufficiale, così agendo sulla base di superiori direttive, tese alla sistematica archiviazione dei procedimenti inerenti gravi delitti commessi dalle forze armate germaniche - determinando la falsità ideologica delle motivazioni dei rispettivi provvedimenti . (...) Infatti il fascicolo n. 996 dello speciale Ufficio Procedimenti Contro Criminali di Guerra Tedeschi – istituito presso la

Alla luce di questi fatti appare non esatta anche l'affermazione contenuta nella relazione finale del consiglio della magistratura militare secondo la quale tali fascicoli *non erano dunque idonei a determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali*. Con questo cede ulteriore terreno l'argomento su cui poggiava la convinzione che nel 1965 per alcuni dei fascicoli si era rientrati nella corretta trattazione confermando il carattere anomalo dell'esercizio dell'azione penale per come posto in essere dalle sei sedi di uffici giudiziari militari.

Per alcuni aspetti quanto avvenuto a partire dal dicembre 1965 in ordine ai fascicoli si rivelò anche più dannoso dell'occultamento terminato nel 1994. Lo dimostra quanto emerso dalla documentazione riservata del ministero degli Affari Esteri: in data 22 aprile 1971⁴⁶⁵ giungeva a quel ministero una lettera di Simon Wiesenthal con la quale si comunicavano i nomi degli ottantacinque civili uccisi nell'eccidio avvenuto a Nocciola di Massa Marittima e Castelnuovo Val di Cecina tra il 12 e il 14 giugno 1944 ad opera di reparti delle SS tedesche e italiane. Il ministero della Difesa coinvolto da quello degli Affari Esteri in data 26 giugno 1971⁴⁶⁶ riferì che la Procura generale militare aveva fatto sapere che si trattava di un procedimento concluso con sentenza di non doversi procedere emessa in data 11 febbraio 1969⁴⁶⁷ dal giudice istruttore del tribunale militare di La Spezia e che il procuratore militare

Procura generale militare del Regno – era stato trasmesso alla Procura Militare di La Spezia, con nota in data 25 febbraio 1966 del Procuratore Generale Militare dott. Enrico Santacroce, e la Procura Militare di La Spezia l'aveva iscritto al n. 166/96, con provvedimento in data 19 marzo 1966 del Vice Procuratore dott. Orazio Romano. Tale P.M., con provvedimento in data 12 aprile 1967, aveva richiesto al G.I. di dichiarare con sentenza n.d.p. per essere rimasti ignoti gli autori dei reati (violenza contro privati di cui all' art. 185, commi 1 e 2, C.P.M.G. in relazione all' art. 575 C.P.ed incendio in paese nemico (art. 185, comma 1, C.P.M.G.). (...) Scriveva allora il P.M. : "Ritenuto che a causa delle notizie assolutamente generiche a suo tempo raccolte non emerge dagli atti del processo alcun elemento che consenta di addivenire alla identificazione dei militari tedeschi...", formula che il G.I. dott. Maffeo Rondano testualmente riproduceva nella sua sentenza del 15 giugno 1967. (...) in realtà il maggiore Reder era stato giudicato anche per l' episodio di Casteldebole, che risulta contestato al capo f) della sentenza, che fu pronunciata il 31 ottobre 1951 dal Tribunale Militare di Bologna, e che per tale specifica imputazione fu di assoluzione per insufficienza di prove, quando invece esisteva il significativo elemento che l' ufficiale comandante era un maggiore privo del braccio sinistro. Invero la Stazione dei Reali Carabinieri di Borgo Panigale aveva trasmesso in data 20.2.1945 il verbale della testimonianza resa da Magnani Giuseppe, che aveva assistito alla fucilazione, dopo essere stato personalmente graziato in quanto già privo di una gamba, e quindi aveva un indelebile ricordo della scena. (...) Risulta di tutta evidenza dalle fotografie dell' epoca – pubblicate sui giornali in occasione del sopralluogo dibattimentale nel giudizio di primo grado - ed anche da quelle scattate anni dopo, durante la detenzione nel carcere militare di Gaeta, ove rimase fino alla sua scarcerazione nel gennaio 1985 – che il maggiore Walter Reder, comandante del 16 ° Battaglione della Divisione Panzergrenadier SS, presentava proprio tale mutilazione, indicata dal ripiegamento della manica della giubba. (...) In via astratta, la mancata osservanza dell' obbligatorietà dell' azione penale, la mancanza di qualunque attività di indagine, diretta o delegando la p.g., la mancanza di una qualunque elementare ricerca informativa (la richiesta del certificato penale del Reder e delle copie delle sentenze pronunziate nei suoi confronti), fa ritenere che tale condotta assuma penale rilevanza, a sensi dell' art. 328 C.P., risultando l' abnormità del provvedimento, che assumeva di fatto l' efficacia di una "generale amnistia", così invadendo la sfera del Legislativo ed usurpando un potere del Parlamento. Poiché le due ipotesi di reato enunciate appartengono alla competenza della giurisdizione ordinaria (i profili penali dell' esercizio delle funzioni dei magistrati militari quali pubblici ufficiali sono regolati dal codice penale ordinario e non è applicabile a tali magistrati l' art. 11 C.P.P.) gli atti vanno trasmessi alla competente Procura Ordinaria di La Spezia. (...)

⁴⁶⁵ Documento in atti

⁴⁶⁶ Documento in atti

⁴⁶⁷ una delle trentacinque sentenze emesse in quella data dal giudice istruttore del tribunale militare di La Spezia in procedimenti per crimini di guerra.

di La Spezia interpellato aveva fatto sapere che l'elenco delle vittime non avrebbe portato alla riapertura del caso.

Quando infine nel 1994 tutta la documentazione ricevuta dalla Procura generale militare di ritorno dalle procure militari venne messa all'attenzione della commissione mista presieduta dal dott. Nicolosi egli, in data 20 marzo 1995, decretò che *visto e ritenuto che non si tratta di atti processuali ma di copie di sentenze o di decreti del giudice istruttore militare nonché di carteggio amministrativo si trasmetta all'archivio storico di questo ufficio.*

Nella chiave sopra esposta certamente l'indagine sull'invio alle procure militari territorialmente competenti dei fascicoli nei confronti di ignoti va inserita nell'ambito di quanto previsto dal mandato del Parlamento ed in particolare dall'art.1 comma 2 lettera c) della legge istitutiva della commissione laddove si richiede di comprendere quali siano *le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.* Per quanto attiene a quale fosse la ragione che ha mosso il procuratore generale militare a tale iniziativa imponendo una trattazione così orientata alla chiusura dei procedimenti le audizioni di alcuni dei protagonisti della vicenda non sono state utili.